

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2016, n. 13-3523

Modifica prescrizione n. 58 di cui all'allegato alla DGR 4 aprile 2016, n. 13-3106, recante il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 40/1998, e contestuale Valutazione d'incidenza del progetto: Sostituzione della seggiovia "Casa Rossa - Alpe Ciamporino" con telecabina "San Domenico - Alpe Ciamporino" e pertinenze da realizzarsi in Comune di Varzo (VCO), presentato dalla Soci.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

in data 23 aprile 2015, la Società San Domenico Ski S.r.l., con sede legale in Varzo (VB), fraz. San Domenico, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, e avvio contestuale del procedimento di valutazione d'incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997, relativamente al progetto: "Sostituzione della seggiovia 'Casa Rossa – Alpe Ciamporino' con telecabina 'San Domenico – Alpe Ciamporino' e pertinenze da realizzarsi in Comune di Varzo (VCO)", allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

L'intervento è stato sottoposto alla fase di valutazione in esito all'espletamento della fase di verifica regionale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/1998, conclusasi con D.D. n. 246/DB1202 del 21 novembre 2014 del Settore Reti Ferroviarie e Impianti Fissi della D.R. Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

Le opere interessano il versante compreso tra la frazione di San Domenico a quota 1420 metri e l'Alpe Ciamporino a quota 1940 metri, in parte boscato ed in parte inframmezzato da aree a pascolo e prato pascolo; le aree in cui si realizzeranno le opere in progetto non ricadono neppure parzialmente in area naturale protetta ma risultano gravate dal vincolo territoriali e ambientali SIC e ZPS IT 11 40016 " Alpi Veglia e Devero - Monte Giove", ex d.p.r. 357/1997.

A conclusione della fase di valutazione condotta, la Regione Piemonte ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale positivo, comprensivo di valutazione di incidenza, relativamente al progetto di sostituzione della seggiovia "Casa Rossa – Alpe Ciamporino" con la telecabina "San Domenico – Alpe Ciamporino" e relative pertinenze da realizzarsi in Comune di Varzo (VCO), con d.g.r. 4 aprile 2016, n. 13-3106, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, dettagliatamente illustrate nell'allegato alla medesima deliberazione.

Considerato che:

in data 12 maggio 2016 (prot. di ricevimento n. 22479 del 24 maggio 2016), la Società San Domenico Ski S.r.l. ha presentato richiesta di valutare la possibilità di modificare la prescrizione n. 58 di cui all'allegato alla d.g.r. 4 aprile 2016, n. 13-3106, che stabiliva: *"ad esclusione del cantiere della stazione di valle, in applicazione del principio di precauzione e al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo delle specie ornitiche incluse nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE segnalate per il SIC/ZPS limitrofo, i lavori, compreso il taglio piante, non potranno iniziare prima della metà del mese di luglio"*, avendo previsto il seguente cronoprogramma dei lavori da svolgere:

- "realizzazione della stazione intermedia per la parte esterna al bosco fino al limite con la viabilità esistente, a partire da giugno 2016,
- a partire dal 15 luglio 2016 tutti i tagli piante necessari per la realizzazione della telecabina e delle opere accessorie e/o pertinenti,
- ripresa dei lavori da aprile 2017, con eventuale completamento del taglio piante non concluso a partire dal 15 luglio 2017".

Dato atto che:

in data 8 giugno 2016 si è riunito l'Organo tecnico regionale per la valutazione della richiesta succitata;

in tale sede, si è convenuto che, per favorire anche ai fini ambientali uno svolgimento dei lavori il più possibile omogeneo e rapido, fosse opportuno consentire al proponente di dar luogo ai lavori infrastrutturali delle stazioni di partenza, intermedia ed arrivo, le quali si trovano al di fuori o limitrofe alle aree boscate, secondo il cronoprogramma sopra esposto, salvaguardando il periodo riproduttivo dell'avifauna protetta attraverso il mantenimento della già prevista sospensione delle attività di taglio piante;

la modifica richiesta, conseguentemente, non risulta tale da comportare le ripercussioni negative sull'ambiente di cui alla categoria progettuale n. 28 dell'allegato B1 alla L.R. 40/98 e, pertanto, non implica la sottoposizione del progetto complessivo ed una nuova fase di verifica delle procedure di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 L.R. 40/98, secondo quanto disposto anche al p.to 6 "Modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione" dell'all. all'Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla L.R. 40/98 in relazione ai disposti di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, approvato con D.G.R. 16/3/2009, n. 63-11032;

L'Organo tecnico ha dunque proposto di modificare il testo della prescrizione n. 58, contenuta nell'allegato alla deliberazione in oggetto, sostituendolo con il seguente: "ad esclusione dei cantieri della stazione di valle, intermedia e di monte, in applicazione del principio di precauzione e al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo delle specie ornitiche incluse nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, segnalate per il SIC/ZPS limitrofo, gli interventi di taglio piante non potranno aver luogo prima della metà del mese di luglio".

Tutto ciò premesso;

vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto il R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

vista la l.r. 9 agosto 1989, n. 45;

vista la l.r. 4 luglio 2005, n. 7;

vista la d.g.r. 16 marzo 2009, n. 63-11032;

vista la d.g.r. 4 aprile 2016, n. 13-3106;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

– di modificare il testo della prescrizione n. 58 di cui all'allegato alla d.g.r. 4 aprile 2016, n. 13-3106, sostituendolo con il seguente: "ad esclusione dei cantieri della stazione di valle, intermedia e di monte, in applicazione del principio di precauzione e al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo delle specie ornitiche incluse nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, segnalate per il SIC/ZPS limitrofo, gli interventi di taglio piante non potranno aver luogo prima della metà del mese di luglio".

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata in copia conforme presso l'Ufficio regionale di deposito progetti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)